

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 67

mercoledì, 13 dicembre 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 29 novembre 2023, n. 44 Disposizioni in materia di impianti crematori. Modifiche alla l.r. 29/2004.	4
LEGGE REGIONALE 29 novembre 2023, n. 45 Riordino del sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009.	11
SEZIONE III	21
COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze	22
ORDINANZA 7 dicembre 2023, n. 109 DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Ecce- zionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande per il contributo di autonoma sistemazione e per la relativa rendicontazione ed erogazione.	22
ORDINANZA 7 dicembre 2023, n. 110 OCDPC 1037/2023 - Individuazione delle "Aree interessate dal- l'evento del 2 novembre 2023" in seguito degli eventi metereoo- logici eccezionali che hanno interessato le province di Firenze, Livorno, Pisa, Prato e Pistoia.	42
AVVISI DI RETTIFICA	46
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	47
LEGGE REGIONALE 27 novembre 2023, n. 42 Legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025). Avviso tecnico di errore materiale. (Pubblicata sul B.U. n. 64 del 29/11/2023).	47

SEZIONE

I



Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2023, N. 44

Disposizioni in materia di impianti crematori. Modifiche alla l.r. 29/2004.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 9 ter nella l.r. 29/2004

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);

Vista la nota prot. n. 8015 del 30 giugno 2023 con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato la decisione di non esprimere parere in merito alla proposta di legge n. 204 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifica alla l.r. 29/2004);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso in data 12 settembre 2023 sulla proposta di legge n. 207 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifica alla l.r. 29/2004);

Considerato che la Terza commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento interno del Consiglio regionale 24 novembre 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), ha ritenuto di procedere all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge n. 204 e n. 207;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 6 della l. 130/2001 prevede che le regioni debbano elaborare piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione. Il predetto articolo 6 stabilisce anche che la gestione dei crematori spetti ai comuni;
2. L'articolo 6 della l.r. 29/2004, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della l. 130/2001, prevede che il piano regionale di coordinamento definisca, sulla base della popolazione residente, del tasso di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata. Inoltre, stabilisce che il piano regionale di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente in materia di programmazione regionale;
3. L'articolo 9 bis della l.r. 29/2004 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2013, n. 66 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla [l.r. 29/2004](#)), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, il primo piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 6 della stessa l.r. 29/2004;

4. In assenza di un piano regionale di coordinamento si è comunque delineata la distribuzione sul territorio degli impianti crematori, per cui in Toscana sono attivi dieci impianti di cremazione per un totale di tredici linee di cremazione operative (Arezzo, Bagno a Ripoli, Carrara, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa, Pisa, Pistoia, Siena);
5. Un'indagine effettuata nel corso dell'anno 2020 dalle competenti strutture regionali in cui sono state raccolte informazioni dettagliate sul numero di cremazioni effettuate, giornalmente o settimanalmente, da ciascun impianto crematorio della Toscana, ha fatto emergere che gli impianti non solo erano adeguati alla richiesta toscana, ma alcuni hanno perfino contribuito alla cremazione di salme in stato di giacenza provenienti da altre regioni;
6. Con le mozioni 12 giugno 2019 n. 1692 e 21 febbraio 2023 n. 1129, il Consiglio regionale ha sollecitato la Giunta regionale a procedere all'approvazione del piano regionale di coordinamento e, contemporaneamente, ad assumere un'iniziativa legislativa volta a sospendere gli iter autorizzativi dei nuovi impianti;
7. Sulla base dell'indagine sopracitata e anche in ottemperanza alle sollecitazioni dei predetti atti di indirizzo, si ritiene opportuno prevedere in via transitoria, nelle more dell'approvazione del piano regionale di coordinamento, che per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge non possano essere realizzati nuovi impianti crematori, ad eccezione di quelli i cui progetti di costruzione siano già stati approvati dai comuni ai sensi dell'articolo 78 del d.p.r. 285/1990;

Approva la presente legge

Art. 1

Norma transitoria.

Inserimento dell'articolo 9 ter nella l.r. 29/2004

1. Dopo l'articolo 9 bis della l.r. 29/2004, è aggiunto il seguente:
"Art. 9 ter
Norma transitoria
1. Nelle more dell'approvazione del primo piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 6, non è consentita, per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, la realizzazione di nuovi impianti crematori su tutto il territorio regionale, ad eccezione di quelli per i quali i comuni abbiano già approvato il progetto di costruzione ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del d.p.r. 285/1990."

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 novembre 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.11.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 giugno 2023, n. 204

Proponenti:

Consiglieri Scaramelli, Sguanci

Proposta di legge della Giunta regionale 17 luglio 2023, n. 1

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Simone Bezzini

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 luglio 2023, n. 207

Assegnate alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio Testo unificato della Commissione in data 16 novembre 2023

Approvato in data 21 novembre 2023

Divenuto legge regionale 34/2023 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2023, N. 45

**Riordino del sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona
del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Requisiti per l'accREDITamento. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 82/2009
- Art. 2 - Valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato. Sostituzione dell'articolo 3 ter della l.r. 82/2009
- Art. 3 - AccredITamento delle strutture. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 82/2009
- Art. 4 - Decadenza delle strutture. Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 82/2009
- Art. 5 - AccredITamento dei servizi. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 82/2009
- Art. 6 - Attività di controllo. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 82/2009
- Art. 7 - Processi informativi e diffusione dei dati. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 82/2009
- Art. 8 - Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 82/2009
- Art. 9 - Norma transitoria. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 82/2009
- Art. 10 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 25;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione del citato articolo 25 della l.r. 41/2005;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2020, n. 86/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 giugno 2023;

Considerato quanto segue:

1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;
2. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente, anche al fine di inserire in legge alcuni chiarimenti procedurali, prendendo atto, nel contempo, di alcune prassi consolidate sul territorio;
3. Nell'ottica sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza procedimentale, nonché di migliorare alcuni aspetti che, nella prassi applicativa, sono risultati problematici relativamente al rapporto fra comuni e Regione, sono introdotti i seguenti cambiamenti:
 - a) si chiarisce che il regolamento attuativo della l.r. 82/2009 definisce i requisiti generali di accreditamento, sia per le strutture, sia per i servizi, fatta eccezione per gli operatori individuali, tenuti al possesso dei soli requisiti specifici;
 - b) si introduce un compenso da erogare ai valutatori che fanno parte del Gruppo tecnico regionale di valutazione, ai sensi dell'articolo 3 ter della l.r. 82/2009, di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell'effettuazione dei controlli sulle strutture e la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal d.p.g.r. 86/R/2020;
 - c) si consente alla Giunta regionale di segnalare al comune competente le eventuali anomalie che l'ufficio regionale dovesse riscontrare sull'autorizzazione, con l'invito ad effettuare tutte le necessarie verifiche, nel rispetto sia dei rispettivi ruoli, sia del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni;
 - d) si chiarisce che alla nuova autorizzazione, secondo quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), deve necessariamente seguire nuova istanza di accreditamento;

- e) si introduce una nuova causa di decadenza, qualora la struttura non sia in grado di effettuare la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti per inattività protrattasi per un anno;
- f) si introduce, anche per l'operatore individuale, la possibilità di presentare dichiarazione sostitutiva inerente al possesso dei requisiti, a meno che, in coerenza con le norme in materia di dichiarazioni sostitutive, ciò non sia possibile: nel primo caso l'accreditamento decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, nel secondo caso decorre a far data dalla presentazione della documentazione prevista dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- g) si elimina l'obbligo di trasmissione al competente ufficio regionale degli elenchi dei servizi accreditati, in coerenza con la funzione prettamente comunale di gestione delle informazioni contenute nei rispettivi elenchi degli erogatori;
- h) si rende necessario procedere all'eliminazione della previsione in base alla quale, in sede di controllo sui servizi di natura socio sanitaria, il comune deve richiedere parere all'azienda unità sanitaria locale in quanto la relativa procedura, priva di motivazione e per questa ragione mai attivata, si pone in contrasto con la competenza dei comuni in tale ambito;

Approva la presente legge

Art. 1

Requisiti per l'accreditamento.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 82/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è sostituito dal seguente:
"4. Il regolamento di cui all'articolo 11 definisce i requisiti generali di accreditamento, distinti per tipologia di struttura e di servizio, esclusi gli operatori individuali, tenuti al possesso dei soli requisiti di cui al comma 5."

Art. 2

Valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato.
Sostituzione dell'articolo 3 ter della l.r. 82/2009

1. L'articolo 3 ter della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 ter

Valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato

1. Per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale si avvale dei valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, e del loro coordinatore.
2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.
3. I valutatori di cui al comma 1 sono esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, il regolamento di cui all'articolo 11 definisce il numero dei valutatori, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del Gruppo tecnico.
5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

6. Ai valutatori spetta un compenso per l'attività di valutazione ed il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina importi, criteri e modalità di erogazione dell'indennità, dei compensi e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6; l'importo dell'indennità e dei compensi è determinato tenendo conto della complessità dell'attività, dell'impegno richiesto e delle conseguenti responsabilità.”.

Art. 3

Accreditamento delle strutture. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
“4 bis. Qualora la Giunta regionale riscontri irregolarità relative all'autorizzazione, le segnala al comune competente, invitandolo ad effettuare le opportune verifiche.”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
“5 bis. Qualora la struttura sia nuovamente autorizzata a seguito del trasferimento in altra sede o di modifica della tipologia di servizio erogato, sebbene già accreditata, è tenuta a richiedere nuovo accreditamento con le modalità di cui al comma 2.”.

Art. 4

Decadenza delle strutture. Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 82/2009

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 bis della l.r. 82/2009 è aggiunta la seguente:
“d bis) la struttura non sia in grado di effettuare la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti a causa di inattività protrattasi per un anno.”.

Art. 5

Accreditamento dei servizi. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 82/2009

1. L'articolo 7 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Accreditamento dei servizi
1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, tramite il loro rappresentante legale, presentano istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona al comune nel cui territorio hanno la sede operativa; l'istanza è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all'articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5, per lo svolgimento del servizio.
2. Gli operatori individuali presentano istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare al comune presso il quale sono domiciliati; l'istanza, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5, per lo svolgimento del servizio.

3. Gli operatori individuali, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, sono accreditati:
 - a) a far data dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
 - b) a far data dalla presentazione della documentazione prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)."
4. L'accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della "Vita indipendente" ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l'assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.
5. Il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento, nonché di diffusione alle istituzioni interessate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di promuovere l'incontro tra domanda ed offerta di assistenza da parte degli operatori individuali."

Art. 6

Attività di controllo.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 82/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 82/2009 le parole: "Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento.", sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 82/2009 le parole: "ed acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio sanitaria", sono soppresse.

Art. 7

Processi informativi e diffusione dei dati.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 82/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 82/2009 le parole: "degli elenchi di cui agli articoli 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "dell'elenco di cui all'articolo 4".

Art. 8

Regolamento di attuazione.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 82/2009

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 82/2009 le parole: ", ivi comprese le modalità di trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 7, comma 4", sono soppresse.

Art. 9

Norma transitoria.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 82/2009

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 82/2009 le parole: "acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria", sono soppresse.

Art. 10
Norma finanziaria

1. Al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), derivanti dall'articolo 2 della presente legge, per la sola parte relativa al compenso dei valutatori, stimati in euro 48.000,00 per l'anno 2023 ed euro 218.500,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte rispettivamente:
 - per euro 40.500,00 per l'anno 2023, per euro 181.300,00 per l'annualità 2024 e per euro 180.700,00 per l'annualità 2025, con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023 - 2025;
 - per euro 4.500,00 per l'anno 2023, per euro 23.700,00 per l'annualità 2024 e per euro 24.300,00 per l'annualità 2025, con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023 - 2025;
 - per euro 3.000,00 per l'anno 2023 ed euro 13.500,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023 - 2025.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Dalle restanti norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 novembre 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.11.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 5 giugno 2023, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 giugno 2023, n. 201

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Serena Spinelli

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 15 novembre 2023

Approvata in data 21 novembre 2023

Divenuta legge regionale 33/2023 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82](#)

SEZIONE III





REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 109 del 07/12/2023*Oggetto:*

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande per il contributo di autonoma sistemazione e per la relativa rendicontazione ed erogazione.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°1**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Disposizioni

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Disposizioni

8c723f44791ba9882f3e3266518b769c8c1bbe5ae756b5cf09bf850ef9538f46

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone, tra l’altro, al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 1, comma 2, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l’art. 1, comma 3, che prevede la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC n. 1037/2023, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTE

- l’ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, dando atto altresì che il medesimo elenco potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;
- l’ordinanza n. 101 del 18 novembre 2023 con la quale, ai sensi del predetto comma 2, art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 sono stati individuati i soggetti attuatori e sono state approvate le prime disposizioni operative per le somme urgenze;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a “COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA”, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

CONSIDERATO che le gravi situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni privati, causate dagli eccezionali eventi meteorologici in rassegna, hanno comportato in molte località colpite dal maltempo, già a far data dalla serata del 2 novembre 2023, l’evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni;

TENUTO CONTO che nell'ambito dell'evento occorso si è assistito a fenomeni di notevole intensità che hanno comportato, tra l'altro, l'esonazione di corsi d'acqua con allagamenti di interi abitati e località nonché dissesti idrologici, con la compromissione della stabilità di versante ed il rischio di frana, in seguito ai quali molteplici nuclei familiari sono stati sgomberati o evacuati, individuando una soluzione alloggiativa alternativa;

RICHIAMATO l'art. 2 della suddetta OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023 in base al quale il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati o evacuati dalla propria abitazione in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal 2 novembre 2023 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

PRESO ATTO che il medesimo articolo disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari, stabilendo in particolare gli importi concedibili e l'intervallo temporale al quale lo stesso si deve riferire, precisando che lo stesso non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale intervenga con l'assegnazione, a titolo gratuito, di alloggi;

TENUTO CONTO che la misura in rassegna verrà individuata tra le misure ex lettera a) art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018 nel piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3 della OCDPC n. 1037/2023 e attuata, per conto del Commissario delegato, dai Comuni territorialmente interessati.

CONSIDERATO altresì che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3, del predetto art. 2 della OCDPC n. 1037/2023, gli oneri derivanti dall'attuazione del contributo di autonoma sistemazione trovano copertura a valere sulle risorse stanziare con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 ovvero sulle ulteriori risorse che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima OCDPC n. 1037/2023, confluiranno sulla contabilità speciale n. 6425;

RAVVISATA la necessità, ai sensi di quanto stabilito dal predetto comma 2, dell'art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 ed in considerazione del potenziale numero di soggetti interessati dalla misura in rassegna, di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individuano i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati o evacuati dalla propria abitazione in conseguenza alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

CONSIDERATO che per la raccolta delle domande di contributo e per la relativa rendicontazione verranno utilizzate apposite piattaforme informatiche messe a disposizione da Regione Toscana, sulla scorta di quanto è in corso di attuazione per il contributo di immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018;

TENUTO CONTO che l'istruttoria relativa alle istanze di contributo presentate nonché la gestione dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, con riferimento agli eventi in questione, sarà effettuata secondo le modalità descritte in allegato "A" al presente atto, dal Comune territorialmente competente, già individuato come soggetto attuatore ai sensi della citata ordinanza commissariale n. 101/2023;

RITENUTO altresì di fissare il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi al 19/01/2024;

RITENUTO inoltre di prevedere che i Comuni interessati dalla presente procedura provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla tempistica sopra indicata;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dal predetto comma 2, dell'art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 ed in considerazione del potenziale numero di soggetti interessati, le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individuano i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati o evacuati dalla propria abitazione in conseguenza alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
2. di dare atto che per la raccolta delle domande di contributo e per la relativa rendicontazione verranno utilizzate apposite piattaforme informatiche messe a disposizione da Regione Toscana, sulla scorta di quanto è in corso di attuazione per il contributo di immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018;
3. di dare atto che la procedura in oggetto si applica ai Comuni individuati dall'ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 e s.m.i.;
4. di stabilire che l'istruttoria relativa alle istanze di contributo presentate nonché la gestione dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, con riferimento agli eventi in questione, sarà effettuata secondo le modalità descritte in allegato "A" al presente atto, dal Comune territorialmente competente, già individuato come soggetto attuatore ai sensi della citata ordinanza commissariale n. 101/2023;
5. di fissare il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi al 19/01/2024;
6. di avvalersi, al fine di garantire celerità al procedimento in questione, anche per il tramite dei Comuni soggetti attuatori, delle deroghe di cui all'articolo 3, comma 1 della OCDPC n. 1037/2023 con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
7. di rinviare a successive ordinanze l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della misura di cui trattasi;
8. di comunicare la presente ordinanza ai Comuni interessati affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla tempistica sopra indicata;
9. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini

ALLEGATO A: CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NONCHÉ PER I CONTROLLI E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE IN CONSEGUENZA ALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA E PRATO.

Art. 1) Ambito di applicazione

1. La procedura è rivolta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della OCDPC n. 1037/2023, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla anche temporaneamente inutilizzabile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità; in tale ambito hanno diritto al contributo:
 - a) i nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea (presso amici/familiari/ sistemazione alberghiera, altro);
 - b) i Comuni interessati che hanno provveduto ad assicurare l'assistenza alla popolazione anticipando ai nuclei familiari sfollati somme a titolo di contributo per l'autonoma sistemazione o reperendo per loro conto alloggi per la sistemazione temporanea.
2. Le seguenti disposizioni disciplinano i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, e per l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, nonché le modalità per la rendicontazione degli stessi e degli oneri di cui sopra sostenuti dai Comuni nel rispetto dei limiti di importo previsti dall'articolo 2 della OCDPC n. 1037/2023.
3. La procedura in oggetto si applica ai Comuni individuati dall'ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 e s.m.i..
4. Il Settore Protezione Civile della Regione Toscana è individuato quale Settore regionale di riferimento per il coordinamento della presente procedura.

Art. 2) Presentazione della domanda di contributo

1. Per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione, gli interessati che, alla data degli eventi calamitosi, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell'abitazione che sia stata allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla temporaneamente non utilizzabile, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti adottati dalle autorità locali, devono presentare, entro il termine del 19 gennaio 2024, apposita domanda utilizzando il modulo allegato (MODELLO A1) che verrà reso disponibile attraverso apposita piattaforma informatica.

È ammessa la presentazione di una sola istanza di richiesta di contributo per nucleo familiare.

La domanda può essere presentata anche da un soggetto terzo delegato a presentare la domanda (familiare, Comune, Caf, ecc...), allegando obbligatoriamente atto di delega e copia

del documento del delegante. Il soggetto delegato può compilare la domanda in relazione a più nuclei familiari.

2. La domanda **deve essere compilata con riferimento al Comune nel cui territorio** è ubicata l'abitazione allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla anche temporaneamente inutilizzabile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità a seguito dell'evento in rassegna.
3. La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso la piattaforma messa a disposizione da Regione Toscana secondo le modalità che verranno comunicate nel sito istituzionale dedicato all'evento in rassegna (<https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023>).
4. Non verranno ammesse le domande compilate fuori termine. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un congruo termine non superiore comunque **a 15 giorni**, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
5. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare massima pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione delle presenti disposizioni presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale; alla medesima procedura è inoltre assicurata la massima pubblicità sul sito istituzione della Regione Toscana (<https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023>).

Art. 3) Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa

1. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione sgomberata in cui risulta stabilita alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica, il Comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a **15 giorni**, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
3. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell'abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.

Art. 4) Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata

1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa.

2. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità ovvero, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dall'amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di utilizzabilità per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità, e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza.
3. L'ordinanza di sgombero può essere dipesa da inagibilità dell'abitazione per ragioni strutturali a seguito di dissesto idrogeologico e/o, in caso di alluvione, per carenza dei requisiti igienico- sanitari conseguente alle infiltrazioni d'acqua.
4. Fermo restando la necessità dell'ordinanza di revoca dei provvedimenti di sgombero o evacuazione emanati dai Comuni, ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni, si intende cessato il diritto al contributo di autonoma sistemazione dalla data di fine dei lavori di ripristino delle condizioni di utilizzabilità così come comunicata al Comune.
5. Nei casi in cui la normativa in materia di edilizia non preveda né la comunicazione di inizio lavori né quella di ultimazione dei lavori al Comune, è compito di quest'ultimo accertare se l'abitazione è stata ripristinata e procedere alla revoca dell'ordinanza di sgombero o di evacuazione. Il contributo spetta fino alla data di accertamento del ripristino dell'utilizzabilità se antecedente all'ordinanza di revoca.
6. Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, all'ordinanza di sgombero o di evacuazione è equiparato altro atto adottato dal Comune, anche ex post, quale l'ordine di evacuazione emesso con atto scritto e rivolto alla pluralità dei residenti nelle aree del territorio comunale individuate, anche tramite rappresentazioni cartografiche, come aree colpite dagli eventi calamitosi, ovvero altro atto o attestazione, anche ricognitiva, in cui sia indicata la data da cui è risultata essere a rischio la salvaguardia della pubblica incolumità e dalla quale l'abitazione è risultata non più utilizzabile.
7. La data di rientro nell'abitazione non può essere oltre 7 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ripristino.
8. In ogni caso potranno essere valutate specifiche casistiche di richiesta di contributo rispetto alle quali i Comuni avranno cura di attestare, anche con atti documentali, le specifiche esigenze che concorrono all'assegnazione del contributo in oggetto.

Art. 5) Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei comuni

1. I Comuni effettuano le istruttorie in continuo rispetto al caricamento delle domande di contributo da parte dei richiedenti e completano le relative istruttorie **entro il 31 marzo 2024**. L'istruttoria dovrà essere effettuata, per ciascuna domanda, sulla piattaforma (Fenix RT) messa a disposizione da Regione Toscana;
2. I Comuni **prendono visione di tutte le domande presentate** e procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione, controllando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande nonché la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4. Il controllo è eseguito nella misura non inferiore al 5% rispetto al numero totale di domande di contributo presentate entro il termine prescritto;
3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni, anche oltre la misura stabilita ai sensi del sopra citato comma 2, procedono tramite i propri uffici ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati; in caso di

accertata insussistenza dei requisiti, i Comuni provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo ivi indicato.

Art. 6) Importo mensile contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di **€ 400,00** mensili per il nucleo con un componente, **€ 500** per il nucleo con due componenti, **€ 700** per il nucleo con tre componenti, **€ 800** per il nucleo con quattro componenti, **€ 900** per i nuclei con cinque o più componenti.
2. Il contributo è aumentato di **€ 200,00** per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi:
 - a. di età superiore a 65 anni;
 - b. portatore di handicap;
 - c. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
3. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 2 rimane di importo pari ad € 200,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti ed è riconosciuta anche oltre i limiti massimi mensili di cui al comma 1 previsti per ciascuna tipologia di nucleo familiare.
4. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata utilizzabilità dall'abitazione.

Art. 7) Casi di aumento e riduzione del contributo

1. Il contributo mensile, fermo restando quanto previsto al punto 6, è aumentato:
 - a) dalla data di nascita di un nuovo componente, fermo restando il limite massimo previsto al comma 1 dell'art. 6 per i nuclei composti da 5 o più componenti;
 - b) dalla data in cui un componente del nucleo trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione si ricongiunga prima del ripristino delle condizioni di utilizzabilità con il nucleo familiare in autonoma sistemazione.
2. Il contributo è ridotto:
 - a) dal giorno successivo al decesso di un componente; in caso di nucleo monofamiliare il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi;
 - b) dalla data in cui uno o più componenti siano sistemati in strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione;
 - c) dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino delle condizioni di utilizzabilità.
3. Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune **entro 5 giorni** dalla data in cui si verificano.

Art. 8) Sistemazione dei nuclei familiari in alloggi con oneri a carico della pubblica amministrazione

1. In caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni si provvederà alla copertura dei relativi oneri nell'ambito del piano commissariale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, nel caso di oneri sostenuti dai Comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, i Comuni trasmettono al Commissario delegato presso il Settore Protezione Civile regionale la relativa rendicontazione con le modalità previste al successivo punto 12.

Art. 9) Soluzione alloggiativa mista

1. Nel caso di soluzione alloggiativa mista, ovvero di sistemazione abitativa autonoma e sistemazione in alloggi o strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alla presente disposizioni, spetta solo per il periodo di autonoma sistemazione.

Art. 10) Casi di esclusione e sospensione del contributo

1. Il contributo non spetta:
 - a) al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine del **19 gennaio 2024**;
 - b) al nucleo familiare a cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi;
 - c) al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9;
 - d) al nucleo familiare, o al singolo componente, che non farà rientro nell'abitazione sgomberata avendo provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità;
 - e) al componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b);
 - f) al lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare – che, alla data degli eventi calamitosi, abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;
 - g) al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera c);

- h) al nucleo familiare che abbia o che acquisisse anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà, di nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); per abitazione agibile si intende quella con impianti a norma, allacciamenti ed arredi e per abitazione libera si intende quella materialmente disponibile ovvero libera da persone o comunque non gravata da oneri; negli oneri sono ricompresi gli obblighi derivanti da un preliminare di vendita o da un mandato per la vendita o la locazione solo se questi siano in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se l'abitazione non è agibile nel senso sopra indicato, il contributo cessa comunque dopo 60 giorni dalla relativa disponibilità materiale. In presenza di diritto reale pro quota, l'eventuale dissenso all'utilizzo dell'abitazione, materialmente disponibile ed agibile, espresso da un contitolare del diritto reale di godimento non facente parte dello stesso nucleo familiare sgomberato, deve essere attestato per iscritto; l'attestazione di dissenso deve essere allegata alla domanda di contributo ovvero, se l'acquisizione del diritto reale pro quota si ha successivamente alla presentazione della domanda di contributo, deve essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla disponibilità materiale dell'abitazione agibile, decorsi inutilmente i quali il contributo cessa. La stessa procedura deve essere applicata anche in caso di nuda proprietà pro quota.
- i) al nucleo familiare che venda l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino delle condizioni di utilizzabilità.
2. Non sono cumulabili, per il medesimo periodo temporale, i contributi per l'autonoma sistemazione connessi all'evento calamitoso di cui alle presenti disposizioni e quelli connessi a precedenti eventi calamitosi.

Art. 11) Comunicazione variazioni

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, entro 5 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Art. 12) Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi autonoma sistemazione e di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni

1. I Comuni trasmettono al Settore regionale di riferimento:
- entro il 5 febbraio 2024, per il periodo novembre 2023 – gennaio 2024;
 - entro il 5 maggio 2024, per il periodo febbraio – aprile 2024
 - entro il 5 agosto 2024, per il periodo maggio – luglio 2024
 - entro il 5 novembre 2024, per il periodo agosto – ottobre 2024

un elenco riepilogativo delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione accolte utilizzando un apposito modulo riepilogativo che sarà reso disponibile dal Settore regionale di

riferimento, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a relativa copertura.

2. Per l'erogazione del contributo il Comune provvede a caricare nella piattaforma messa a disposizione da Regione Toscana (FenixRT) i provvedimenti adottati dalle competenti autorità locali in relazione all'evento (ordinanze di evacuazione, ordinanze sgombero o altro atto come indicato all'art. 4) nonché, ove disponibile, la documentazione comprovante l'eventuale spesa sostenuta dal soggetto richiedente.
3. I Comuni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati. Una volta effettuata la liquidazione i Comuni devono integrare la documentazione caricata nella piattaforma FenixRT aggiungendo gli atti attestanti la spesa effettivamente sostenuta: atto di impegno e liquidazione e mandato quietanzato.
4. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai Comuni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, per i contributi da essi erogati a titolo di anticipazione ai nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione, i relativi dati sono riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai Comuni per il reperimento di alloggi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, i Comuni interessati provvedono a quantificarne l'ammontare in apposito atto amministrativo in cui devono essere specificati: l'importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori; gli estremi degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati; il numero dei nuclei familiari, il numero, le generalità e la data di nascita dei relativi componenti e se tra questi siano presenti soggetti che alla data degli eventi calamitosi erano di età superiore ai 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. Copia conforme all'originale di tale atto dovrà essere trasmessa dal Comune al Settore Protezione civile regionale nel rispetto dei termini di cui al comma 1, unitamente a nota formale di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a relativa copertura.

Allegati

- **Modello A1 (FAC SIMILE)**

FAC-SIMILE

MODELLO A1

REGIONE TOSCANA – SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

AL SINDACO DEL COMUNE DI _____

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

* * * *

IL SOTTOSCRITTO, RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO, _____
(COGNOME E NOME)

CHIEDE IL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE ED A TAL FINE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

DATI PERSONALI DEL DICHIARANTE

COMUNE DI NASCITA _____ DATA DI NASCITA __/__/____

NAZIONALITÀ _____

COMUNE DI RESIDENZA _____ PROVINCIA _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____

CODICE FISCALE _____

TELEFONO _____

E-MAIL _____ @ _____

INDIRIZZO E DATI CATASTALI DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

Via _____

Foglio _____ Mappale _____; _____ Subalterno _____; _____; _____

MODELLO A1

ORDINANZA DI SGOMBERO O EVACUAZIONE OVVERO ALTRO ATTO (vedi art. 4 disposizioni) n. ____ del ____/____/____

DATA DI EVACUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ____/____/____

TITOLO IN BASE AL QUALE SI OCCUPAVA L'ABITAZIONE SGOMBERATA:

- 1) proprietà
- 2) locazione Specificare se alloggio tipo edilizia "popolare" SI NO
- 3) altro _____ (specificare: es. usufrutto, uso, comodato d'uso gratuito)

PIANO A CUI E' COLLOCATA L'ABITAZIONE: _____

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO, RISULTANTE DAL CERTIFICATO STORICO DELLO STATO DI FAMIGLIA (Tabella 1)

(Tabella 1)

Nr. Progr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Età superiore a 65 anni, Portatore di handicap o Disabile con invalidità non inferiore al 67%
				SI/NO
1				
2				
3				
4				
5				

ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA IN CUI ERA STABILITA LA RESIDENZA ANAGRAFICA, DIMORAVA ABITUALMENTE

- tutto il nucleo
- parte del nucleo _____ (indicare il numero progressivo corrispondente al/i componente/i della Tabella 1)

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA TEMPORANEA DEL NUCLEO FAMILIARE:

(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco della casella di riferimento da barrare il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella 1)

1. nell'abitazione sgomberata (Nr. Progr. _____)
2. altra abitazione in locazione (Nr. Progr. _____)
3. altra abitazione in comodato d'uso (Nr. Progr. _____)

MODELLO A1

4. presso amici e parenti (Nr. Progr. _____)
5. roulotte, camper e soluzioni simili (Nr. Progr. _____)
6. strutture ricettive con oneri a carico della P.A. (Nr. Progr. _____)
7. alloggio in affitto con oneri a carico della P.A. (Nr. Progr. _____)
8. alloggio tipo edilizia "popolare" (Nr. Progr. _____)
9. presso il datore di lavoro
(per lavoro a servizio intero) (Nr. Progr. _____)
10. struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali,
a carico della P.A. (Nr. Progr. _____)
11. altra abitazione, in proprietà, nuda proprietà, usufrutto,
uso, anche pro quota, nello stesso comune in cui
è ubicata l'abitazione sgomberata (Nr. Progr. _____)
12. altra abitazione, in proprietà, nuda proprietà, usufrutto,
uso, anche pro quota, in un comune confinante con
quello in cui è ubicata l'abitazione sgomberata (Nr. Progr. _____)
13. abitazione reperita e con oneri a carico del Comune (Nr. Progr. _____)
14. altro (specificare _____) (Nr. Progr. _____)

INDIRIZZO DELLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA TEMPORANEA :

Via/Piazza _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____

(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco di ciascun indirizzo il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella1)

Via/Piazza _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____

Via/Piazza _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____

Il nucleo familiare ha la disponibilità, a titolo di proprietà, nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto, uso) anche pro quota, di altra abitazione libera e agibile nello stesso Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata o in un Comune confinante:

SI dalla data del _____ NO

MODELLO A1

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti di accesso previsti dal richiamato articolo.

Data ___/___/_____

Firma del dichiarante _____

(Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità)

Spazio riservato al dichiarante per eventuali ulteriori precisazioni:

Data //

Firma del dichiarante

Spazio riservato al Comune per note:

LEGGERE CON ATTENZIONE:

1. Il richiedente il contributo è tenuto a leggere con attenzione le disposizioni del Commissario delegato che disciplinano i criteri, le procedure e i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione principale.
2. Si evidenzia che il contributo è concesso esclusivamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente alla sistemazione del nucleo familiare, ovvero senza l'intervento o l'intermediazione della pubblica amministrazione con spese a carico di questa.
3. La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso decade dal beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla

MODELLO A1

base della dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

4. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

FAC-SIMILE

MODELLO A1

INFORMATIVA AI SOGGETTI PRIVATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Erogazione dei finanziamenti al Comune per la concessione di contributi a soggetti privati danneggiati da eventi calamitosi)

Per la richiesta del contributo, nonché per la sua erogazione, è richiesto al soggetto richiedente di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal richiedente vengono raccolti e trattati dal comune di _____, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'erogazione del contributo e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di ammissione individuati;

- i dati da fornire da parte del beneficiario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini degli adempimenti contabili per il pagamento del contributo.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati al comune di _____, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di _____, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto al contributo.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi alla salute (cd. categorie particolari di dati personali) di cui all'art. 9 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e la quantificazione del contributo.

4. Il titolare del trattamento è il Comune di _____.

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera c ed art. 26, 27 e 35 D.Lgs. n. 33/2013) il richiedente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (_____).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione della richiesta di contributo il richiedente prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche sanitari, che lo riguardano.

Il richiedente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di contributo, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche sanitari, da parte del Comune di _____ per le finalità sopra descritte.

Data ___/___/_____

Firma del dichiarante

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 110 del 07/12/2023***Oggetto:*

OCDPC 1037/2023 - Individuazione delle "Aree interessate dall'evento del 2 novembre 2023" in seguito degli eventi metereologici eccezionali che hanno interessato le provincie di Firenze, Livorno, Pisa, Prato e Pistoia.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle provincie di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone, tra l’altro al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

VISTA l’Ordinanza commissariale 91 del 9 novembre 2023 “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative”;

VISTA l’Ordinanza commissariale 101 del 18 novembre 2023 “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 Eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione dei soggetti attuatori ai sensi del comma 2 art. 1 della OCDPC 1037/2023 e approvazione delle prime disposizioni operative per le somme urgenze”;

VISTA l’Ordinanza commissariale 98 del 15 novembre 2023 “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall’evento”, che individua un primo elenco dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale delle Province di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, così come integrata con l’Ordinanza commissariale n.108 del 01-12-2023 “Integrazione dell’elenco dei Comuni di cui all’allegato A dell’Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, ricadenti nell’ambito territoriale delle Province individuate con la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023”;

CONSIDERATO che il sottoscritto Commissario, avvalendosi della propria struttura ex OC n.93/2023, ha predisposto uno strato informativo ottenuto sovrapponendo le seguenti fonti informative, reso disponibile come “Aree interessate dall’evento del 2 novembre 2023”, sulla base di quanto di seguito specificato:

- Foto interpretazione fornita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, derivate dai sorvoli e dai rilievi dei droni;
- Foto interpretazione realizzata dalla Direzione Urbanistica e Sostenibilità della Regione Toscana, utilizzando le immagini ottiche dei rilievi Planet e le immagini satellitari Copernicus e ASI,

- aree individuate dall'Autorità Idrica Toscana, oggetto di attività straordinaria di rimozione detriti e pulizia di materiale derivante da alluvione;

-aree alluvionate in cui è stata fatta una perimetrazione accurata da parte dei Comuni interessati dall'evento;

VISTA la comunicazione del sottoscritto Commissario, inviata con nota del 7 novembre 2023, con cui è stato chiesto all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023 nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2 novembre u.s.;

Vista la conseguente deliberazione dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) 9 novembre 2023 519/2023/r/com "Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e del servizio idrico integrato, a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi a partire dal 2 novembre 2023", con cui è stato adottato un primo provvedimento d'urgenza a favore delle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti e specificato, in particolare, che le disposizioni ivi previste si applicano previa individuazione puntuale dei territori da parte autorità competenti, a seguito di appositi atti delle medesime;

VALUTATO pertanto la necessità, rispetto alla perimetrazione territoriale già effettuata con le citate ordinanze commissariali n. 98 e 108/2023, di definire l'areale delle aree interessate dall'evento del 2 novembre u.s. ai fini dell'applicabilità della deliberazione ARERA suddetta;

STABILITO che, a tal fine il sottoscritto Commissario con nota prot. 526787 del 20/11/2023 ha chiesto all'Autorità Idrica Toscana (di seguito indicata come AIT), in qualità di ente rappresentativo di tutti i comuni per la gestione del servizio idrico integrato, di predisporre una proposta di perimetrazione delle aree colpite, elaborata sulla base dei dati in possesso, oltre che della struttura commissariale, anche dalle rilevazioni *in situ* che vengono svolte dai gestori dei servizi pubblici locali;

PRESO ATTO che AIT ha fornito gli areali delle aree allagate dei territori gestiti da Acque spa, ASA spa e Publiacqua spa, gestori del servizio idrico integrato nei territori dei comuni colpiti dall'evento già individuati quali soggetti attuatori ex OC n.101/2023, in formato shape file, e il relativo elenco delle utenze del servizio idrico integrato, e tale proposta di perimetrazione è stata acquisita e conservata agli atti dalla struttura di coordinamento dell'Ufficio commissariale con prot. n.0546732 del 01/12/2023;

CONSIDERATO che tali dati sono stati rielaborati sulla base delle criticità segnalate e delle attività di verifica svolte dal medesima struttura del Commissario nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2 novembre u.s.;

CONSIDERATO CHE tali dati sono disponibili al link (<https://webgis.sir.toscana.it/mapstore/#/viewer/openlayers/10795>), dal quale è possibile accedere agli strati informativi (shape) delle "Aree Interessate Evento Novembre 2023", e del sottoinsieme delle "Aree Allagate Evento Novembre 2023" in seguito agli eccezionali eventi meteorologici che dallo scorso 2 novembre hanno interessato le province di Firenze, Livorno, Pisa, Prato e Pistoia;

CONSIDERATO CHE a tali aree si applicano pertanto le disposizioni di cui alla deliberazione di ARERA, 9 novembre 2023 519/2023/r/com in materia di sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023, compresa la non

applicazione delle disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 2 novembre 2023;

PRESO ATTO che il predetto strato Informativo è in costante evoluzione rispetto all'acquisizione degli ulteriori dati di aggiornamento;

ORDINA

1. di dare atto che gli areali interessati nei territori delle “Aree Interessate Evento Novembre 2023”, e del sottoinsieme delle “Aree Allagate Evento Novembre 2023” in seguito agli eccezionali eventi meteorologici che dallo scorso 2 novembre hanno interessato le province di Firenze, Livorno, Pisa, Prato e Pistoia, così come meglio descritti in narrativa, sono disponibili al seguente link (<https://webgis.sir.toscana.it/mapstore/#/viewer/openlayers/10795>);
2. di dare atto che gli strati informativi di cui al punto 1) possono essere utilizzati per tutti gli usi in cui è necessario definire l'areale interessato dall'evento del 2 novembre 2023;
3. di stabilire che a tali territori delle “Aree Allagate Evento Novembre 2023” di cui al punto 1) si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione di ARERA, 9 novembre 2023 519/2023/r/com, in materia di sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023, compresa la non applicazione delle disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 2 novembre 2023;
4. di stabilire che lo strato Informativo di cui in premessa è suscettibile di aggiornamenti in seguito all'acquisizione degli ulteriori dati;
5. di comunicare la presente ordinanza a ARERA, ad AIT, ai Comuni ed alle Province interessate;
6. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



AVVISI DI RETTIFICA



Consiglio regionale della Toscana (AOCRT)
Protocollo. n. 0015001 del 06/12/2023
Fascicolo: LEX11_PDL_0224;

Prot. n. /2.6

Firenze, 6 Dicembre 2023

Al Presidente della Giunta regionale
e p.c. Al Direttore generale della Giunta regionale
Alla Direzione Avvocatura regionale, affari
legislativi e giuridici.

Settore Attività legislativa e giuridica

Loro sedi

Oggetto: Legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025). Avviso tecnico di errore materiale,

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 29 Novembre 2023, Parte Prima, n. 64, al fine di ovviare a due errori materiali, si segnala quanto segue:

- 1) al punto 29 del preambolo, dopo le parole: «*al fine*» è da leggersi, in aggiunta, la seguente: «*di*»;
- 2) nell'alinea dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 21, le parole: «44/2020» debbono leggersi come: «44/2022».

Distinti saluti

D'ordine del Presidente
Il funzionario Alessandro Tonarelli



ALESSANDRO
TONARELLI
06.12.2023
14:27:49 UTC

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**